

PAOLO RIPAMONTI – ELENA INVERNIZZI

Commercialisti Associati – Revisori Legali
Largo Caleotto, 1 - 23900 LECCO (LC)
Tel. 0341/364022 - Fax 0341/287042

Gentile Cliente

Circolare n.2/2018 Rinvio fatturazione elettronica consumi di carburante per autotrazione.

Ad integrazione della precedente circolare del 2 maggio u.s., si comunica che, sul filo di lana, è stato varato un decreto-legge (di cui ad oggi non è ancora disponibile il testo) che proroga al 31 dicembre 2018, facoltativamente l'utilizzo della scheda carburante, da parte dei soggetti IVA (imprese e professionisti) per documentare gli acquisti di carburante destinati all'autotrazione.

Gli impianti di distribuzione che si sono già attrezzati e gli operatori economici che comunque lo vorranno, potranno richiedere la fattura elettronica per i rifornimenti di carburante, gli altri potranno documentare i consumi di carburante, ancora per un semestre, mediante scheda carburante per poter detrarre l'IVA e dedurre il costo ai fini delle imposte dirette (IRPEF IRES IRAP).

La proroga delle modalità di documentazione della spesa, non modifica i nuovi mezzi di pagamento dei consumi di carburante. Pertanto, a partire dal 1° luglio 2018, dovranno essere utilizzati solamente mezzi tracciabili di pagamento: assegni, bonifici, carte di credito, rid, carte di debito (o bancomat), carte prepagate. **Non è quindi più possibile, per i soggetti IVA, usare contanti per il pagamento di rifornimenti di carburante.**

Per il secondo semestre 2018, l'Agenzia delle Entrate potrà legittimamente richiedere la corrispondenza tra data del rifornimento risultante dalla carta carburante e addebito su conto finanziario dell'importo del rifornimento con strumento di pagamento tracciabile, pena il disconoscimento del costo.

Da notizie di stampa specializzata, la proroga all'utilizzo obbligatorio della fattura elettronica non interessa le prestazioni di servizi dei subappaltatori e subcontraenti nella filiera delle imprese che partecipano ad appalti e forniture con Pubbliche Amministrazioni (esclusivamente i primi subappaltatori diretti nel 2° semestre 2018). Tali soggetti dal 1° luglio dovranno necessariamente fatturare le loro prestazioni mediante fattura elettronica.

Ricordo infine che nulla è cambiato per quanto riguarda il pagamento di dipendenti e collaboratori. Sempre a partire dal 1° luglio, i pagamenti di salari e stipendi, compensi a collaboratori e soci di cooperative devono avvenire esclusivamente tramite i mezzi tracciabili di pagamento sopra richiamati.

Sono esclusi i dipendenti pubblici e il lavoro domestico.

Mi è gradita l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Lecco, 28 giugno 2018

Dott. Paolo Ripamonti
